

COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 26 maggio 2011

INDICE GENERALE

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1	DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA
ART. 2	FINALITA'
ART. 3	PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE
ART. 4	TERRITRIO E SEDE COMUNALE
ART. 5	ALBO PRETORIO
ART. 6	STEMMA E GONFALONE

TITOLO II – ORGANI ELETTIVI

ART. 7	ORGANI DEL COMUNE
ART. 8	CONSIGLIO COMUNALE
ART. 9	COMPETENZE E ATTRIBUZIONI CONSILIARI
ART. 10	SESSIONI E CONVOCAZIONE
ART. 11	COMMISSIONE
ART. 12	ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI
ART. 13	CONSIGLIERI
ART. 14	ESPLICAZIONE DI PARTICOLARI ATTIVITÀ CONSILIARI
ART. 15	DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
ART. 16	GRUPPI CONSILIARI
ART. 17	LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
ART. 18	GIUNTA COMUNALE
ART. 19	COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA
ART. 20	FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
ART. 21	COMPETENZE DELLA GIUNTA
ART. 22	ATTIVITÀ DI GESTIONE AMMINISTRATIVA
ART. 23	FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
ART. 24	IL SINDACO
ART. 25	COMPETENZE DEL SINDACO
ART. 26	CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO - CAUSE ED EFFETTI
ART. 27	DIMISSIONI, IMPEDIMENTO PERMANENTE, RIMOZIONE, DECADENZA, O DECESSO
ART. 28	SOSPENSIONE DALLA CARICA DI SINDACO
ART. 29	VICE SINDACO

TITOLO III - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I - SEGRETARIO COMUNALE

ART. 30 SEGRETARIO COMUNALE

CAPO II – UFFICI

ART. 31 PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

ART. 32 STRUTTURA

ART. 33 PERSONALE

ART. 34 DIRETTORE GENERALE

TITOLO IV - SERVIZI

ART. 35 SERVIZI PUBBLICI

ART. 36 ISTITUZIONI E AZIENDE SPECIALI

ART. 37 ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO

ART. 38 ORGANI

ART. 39 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ART. 40 NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

ART. 41 REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

TITOLO V - REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

ART. 42 PRINCIPI E CRITERI

ART. 43 ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE, PARTECIPAZIONE POPOLARE E INIZIATIVA POLITICA AMMINISTRATIVA

CAPO I

ART. 44 ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

ART. 45 PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

ART. 46 CONVENZIONI

ART. 47 CONSORZI

ART. 48 UNIONE DEI COMUNI

ART. 49 ACCORDI DI PROGRAMMA

CAPO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

- ART. 50 PARTECIPAZIONE
- ART. 51 ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE

CAPO III – PARTECIPAZIONE

- ART. 52 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
- ART. 53 ISTANZE
- ART. 54 PETIZIONI
- ART. 55 PROPOSTE
- ART. 56 REFERENDUM CONSULTIVO
- ART. 57 RICHIESTA DI REFERENDUM
- ART. 58 EFFETTI DEL REFERENDUM
- ART. 59 DIFENSORE CIVICO

TITOLO VII - FUNZIONE NORMATIVA

- ART. 60 STATUTO
- ART. 61 REGOLAMENTI
- ART. 62 NORME TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - Denominazione e natura giuridica

1. Il Comune di Riolo Terme è parte integrante del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, delle comunità locali della Regione Emilia Romagna e della Provincia di Ravenna.
2. Il Comune è dotato di autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, secondo i principi ed i limiti della Costituzione, delle leggi nazionali e regionali e con i poteri, i limiti e gli istituti di cui al presente Statuto.

ART. 2 – Finalità

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione.
2. La sfera di governo del Comune è di norma rivolta agli interessi del proprio ambito territoriale.
3. Ogni cittadino residente e domiciliato gode delle più ampie libertà politiche e non può essere discriminato per ragioni di fede, di religione, di razza, di censo e di credo politico.
4. Il Comune persegue la piena valorizzazione e tutela attiva della famiglia e della persona umana con particolare riferimento alla parità uomo-donna, agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi e promuove l'effettiva partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati all'organizzazione della vita democratica del Paese.
5. Il Comune riconosce e garantisce, nelle forme stabilite dalle
6. leggi e dal presente Statuto, le associazioni economiche, culturali, educative, politiche, religiose, ricreative che intendono concorrere a realizzare lo sviluppo civile e sociale della comunità.
7. Il Comune assicura la propria opera per la tutela delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizione locale. In particolare fa proprie le iniziative di incentivazione delle attività economiche con particolare riferimento a quelle termali, turistiche e artigianali presenti nel proprio territorio al fine di garantire alla comunità una migliore qualità della vita.
8. Il Comune riconosce "il Diritto umano all'acqua", ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico".
9. Il Comune assicura, con particolare attenzione alla Pro Loco,
10. nell'ambito delle leggi e delle disponibilità finanziarie il proprio sostegno alle istituzioni culturali e scolastiche, alle attività artistiche e alle iniziative di formazione e aggiornamento professionale.
11. Il Comune promuove e sostiene lo sport dilettantistico e le attività del tempo libero con la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti.
12. Il Comune esercita la propria attività informandola al principio prioritario della consultazione e partecipazione popolare nelle forme indicate dal presente statuto e dai regolamenti.

ART. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

ART. 4 - Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita da Riolo Centro e dalle seguenti frazioni: Borgo Rivola, Isola, Cuffiano, storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 44,54 e confina con i Comuni di Casola Valsenio, Brisighella, Faenza, Castelbolognese, Imola, Borgo Tossignano.
3. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Riolo Centro capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle frazioni o il trasferimento della sede comunale può essere disposta dal consiglio previo referendum popolare.
6. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione previo referendum della popolazione del Comune.

ART. 5 - Albo Pretorio

1. Nel palazzo civico è individuato apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un dipendente comunale all'uopo incaricato e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Al fine di garantire i principi di cui al precedente comma 2, la pubblicazione degli atti e degli avvisi avviene sul sito web comunale.

ART. 6 - Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Riolo Terme e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica n. 4030 del 16-11-1984:

STEMMA: d'azzurro al ponte d'oro, murato di nero, di due arcate, sostenente a destra la sentinella posta in maestà, di carnagione, barbata di nero, coperta dal cappello seicentesco dello stesso, vestita col robone di porpora, con ampio bavero circolare d'oro, impugnante l'archibugio aperto al naturale, posto in banda; a sinistra la torre di oro, murata di nero, chiusa e finestrata di due di rosso, merlata di quattro alla ghibellina. Ornamenti esteriori da Comune. Il Comune di Riolo Terme ha inoltre il titolo onorifico di "Città" come da Decreto del Presidente della Repubblica del 24.11.2001.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con lo stesso Decreto numero 4030 in data 16.11.1984:

GONFALONE: drappo troncato di giallo e di rosso riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Riolo Terme.

Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

TITOLO II - ORGANI ELETTIVI

ART. 7 - Organi del Comune

1. Sono organi del Comune:
 - A. il Consiglio Comunale
 - B. il Sindaco
 - C. la Giunta Comunale
2. Consiglio e Sindaco sono organi elettivi. La Giunta è nominata dal Sindaco. Le funzioni degli organi comunali sono quelle previste ed assegnate dalla legislazione e dallo Statuto.

ART. 8 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità ed è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.
4. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento da approvarsi con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 9 - Competenze e attribuzioni consiliari

1. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

ART. 10 - Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali sono iscritte le proposte deliberative inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tale caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.

ART. 11 - Commissioni

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno Commissioni permanenti e può istituire Commissioni temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale fra maggioranza e opposizione. La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o garanzia è attribuita ai consiglieri dei gruppi di opposizione.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche e culturali per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

ART. 12 - Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorirne la migliore funzionalità.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.
3. Il regolamento disciplina le materie ed il funzionamento.

ART. 13 - Consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.
2. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
3. Le dimissioni, nonché le modalità di surrogazione e la supplenza di un consigliere, sono disciplinati dalla legge.

4. Ogni consigliere ha la potestà di attivare nelle materie di competenza esclusiva del Consiglio, azioni di sindacato ispettivo a mezzo di interrogazioni o istanze cui l'esecutivo deve conferire riscontro entro 30 giorni dalla loro proposizione. Le modalità idonee a rendere concreto l'esercizio di tale potestà saranno disciplinate dal Regolamento consiliare.
5. Il consigliere carente della nomina assessoriale non può essere destinatario di delega sindacale per l'esercizio di funzioni di amministrazione attiva aventi rilevanza esterna.

ART. 14 - Esplicazione di particolari attività consiliari

1. Statuto e modifiche statutarie sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. Quando tale maggioranza non viene raggiunta in sede di prima votazione, le successive votazioni devono tenersi entro 30 giorni dalla prima. In tal caso l'approvazione si consegue solo quando il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati si reitera in due distinte sessioni.
2. Ove ricorre l'esigenza di esprimere rappresentanti di estrazione consiliare presso enti, aziende ed istituzioni la cui nomina sia riservata, per espressa previsione di legge, al Consiglio, quest'ultimo esplica il potere di nomina diretta.

ART. 15 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri comunali esercitano il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e possono formulare interrogazioni, interpellanze o mozioni.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale sono disciplinati dal regolamento. In particolare i consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio comunale e di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni in loro possesso per espletare nel migliore dei modi il proprio mandato.
3. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio legale nel territorio comunale.

ART. 16 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento, dandone comunicazione al segretario comunale.

ART. 17 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data dell'avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico- amministrativo.
2. Ciascun consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.

3. Con cadenza annuale, in coincidenza con l'esame del rendiconto della gestione, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione del programma da parte del Sindaco e della Giunta. E' facoltà del Consiglio, nel corso della durata del mandato, provvedere ad integrare il programma con adeguamenti strutturali e/o modifiche, sulla base di esigenze e problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico- amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio il rendiconto sulla realizzazione delle linee programmatiche.

ART. 18 - Giunta comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo collegiale che collabora con il Sindaco nel governo del Comune, operando attraverso lo strumento delle deliberazioni collegiali. Esercita le funzioni conferite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali.

ART. 19 - Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore a quello stabilito dalla legge.
2. Ciascuno dei due sessi non potrà avere di norma tra gli Assessori, una rappresentanza superiore al 75%. A tale prescrizione potrà derogarsi in caso di dimostrata impossibilità di rispettare la proporzione.
3. Il Sindaco può nominare alla carica di Assessore, anche cittadini non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere. Tali cittadini devono essere in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.
4. Tali cittadini non possono essere scelti tra coloro che pur partecipando all'ultima competizione elettorale per l'elezione del Sindaco e del Consiglio, non sono risultati eletti.
5. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge.

ART. 20 - Funzionamento della Giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa mediante apposito provvedimento.

ART. 21 - Competenze della Giunta

1. La Giunta Comunale compie tutti gli atti di amministrazione non riservati al Consiglio Comunale o attribuiti – dalla legge o dal presente statuto – alla competenza del Sindaco, del Segretario Generale o dei Responsabili di Settore.
2. Nei confronti del Consiglio, La Giunta svolge attività propositiva e di impulso, sulle materie attribuite alla competenza del Consiglio.

3. E' attribuita alla competenza della Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto di criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. La Giunta Comunale riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, sul funzionamento degli uffici e dei servizi e sullo stato di realizzazione del programma generale dell'amministrazione.
5. In caso di urgenza e di impossibilità di una tempestiva convocazione del Consiglio Comunale, in deroga al principio della competenza esclusiva prevista dalla legge, la Giunta comunale può adottare deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio. Le deliberazioni suddette devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta (60) giorni successivi, pena la decadenza.

ART. 22 - Attività di gestione amministrativa

1. Ogni assessore può esercitare attribuzioni proprie dell'organo sindacale quando le stesse gli siano state conferite dal Sindaco mediante atto di delega.
2. Dell'attività gestionale svolta dai componenti la Giunta, in qualità e nella funzione di assessori, risponde il Sindaco pro tempore che ne ha operato la scelta "ex intuitu personae" mediante il potere di nomina discrezionale attribuitogli dalla legge.

ART. 23 - Funzionamento degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti "persone".
3. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
4. Le riunioni della giunta comunale sono segrete salvo che essa non disponga diversamente.
5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.
6. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente, e dal Segretario comunale.

ART. 24 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerato i bisogni delle diverse fasce della popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all'Ufficio.

ART. 25 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco ha la rappresentanza legale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco:
 - A. Dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della giunta e degli assessori;
 - B. Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - C. Adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
 - D. Nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
 - E. Conferisce e revoca l'incarico di direttore generale al segretario comunale previa deliberazione della Giunta comunale;
 - F. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, ed attribuisce gli incarichi dirigenziali;
 - G. Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
 - H. Propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - I. Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare e svolge ogni altra attribuzione prevista dalla legge o dal presente statuto;
 - J. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni e atti, anche riservati;
 - K. Compie gli atti conservativi del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte a assicurare che uffici, servizi ed eventuali istituzioni appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 26 - Cessazione dalla carica di Sindaco - Cause ed effetti

1. Mozione di sfiducia.

La mozione di sfiducia, approvata dal Consiglio, provoca:

- A. la cessazione dalla carica di Sindaco;
 - B. la decadenza della Giunta comunale;
 - C. lo scioglimento del Consiglio stesso;
 - D. la nomina di un commissario ad acta ai sensi delle vigenti leggi.
2. La mozione di sfiducia causa gli effetti che le sono propri allorchè:
 - A. risulti debitamente motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune;
 - B. sia discussa in consiglio non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni da quello di presentazione al Sindaco per il tramite del Segretario comunale che ne curerà la protocollazione nello stesso giorno di presentazione;
 - C. sia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

ART. 27 - Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso

1. Il Sindaco cessa dalla carica nel caso di dimissioni. Esse, una volta presentate al Consiglio che ne opera mera ricognizione, diventano irrevocabili allo scadere del ventesimo giorno naturale successivo. Il mancato rientro delle dimissioni nei venti giorni successivi alla loro presentazione al Consiglio, provoca la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Detti organi collegiali continuano tuttavia a permanere in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. In detto contesto temporale le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. La rimozione, il sopravvenire di un impedimento permanente, la decadenza e il decesso del Sindaco provocano gli stessi effetti e conseguenze del mancato rientro delle dimissioni del Sindaco. Nei dieci giorni successivi alla data del verificarsi dell'evento causativo della cessazione dalla carica di Sindaco, il consiglio è convocato per la mera ricognizione del fatto causativo e degli effetti da esso derivanti.

ART. 28 - Sospensione dalla carica di Sindaco

1. Il verificarsi in capo al Sindaco di situazioni cui la legge collega la sospensione dalla carica, comporta l'immediata applicazione della predetta misura dal momento dell'avvenuta notifica della stessa da parte del Prefetto competente. Dal momento sopra descritto l'esercizio delle funzioni sindacali è svolto dal Vice Sindaco.

ART. 29 – Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco, è nominato dal Sindaco ed è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

TITOLO III - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I - SEGRETARIO COMUNALE

ART. 30 - Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni, per la condivisione dell'ufficio del segretario.
3. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
4. Lo stato giuridico del Segretario Comunale è regolato dalla legge.
5. Il Sindaco può conferire al segretario comunale le funzioni di direttore generale.
6. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vice segretario comunale. Egli collabora con il segretario comunale nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento in tutte le sue attività, salvo quelle connesse dalla legge alla qualifica specifica di segretario comunale.

CAPO II UFFICI

ART. 31 - Principi strutturali ed organizzativi

1. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali è stabilita con apposito regolamento e l'amministrazione si attua mediante:
 - a) attività per progetti e programmi;
 - b) metodo della programmazione, integrazione funzionale e organizzativa dei settori, degli uffici e dei servizi;
 - c) mobilità interna del personale;
 - d) monitoraggio permanente delle attività amministrative e dei servizi con analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - e) applicazione del principio della democrazia organizzativa;
 - f) partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro secondo le norme contrattuali e gli organismi sindacali delegati;
 - g) individuazione di responsabilità nell'ambito dell'autonomia decisionale dei soggetti.

ART. 32 - Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

ART. 33 - Il personale

1. La dotazione organica ed il regolamento dell'ordinamento generale degli uffici e servizi dell'ente, definiscono le categorie, le funzioni, il livello di responsabilità organizzativa del personale in conformità con i principi fissati dal presente statuto e con le norme contrattuali in vigore.
2. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 34 - Direttore generale

1. Il Sindaco, ove consentito dalla legge, può conferire l'incarico di Direttore generale al Segretario Comunale, previa deliberazione della Giunta Comunale.
2. La durata dell'incarico non può eccedere il mandato del Sindaco.

TITOLO IV - SERVIZI

ART. 35 - Servizi pubblici

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge sulla base di criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge.
3. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri enti locali territoriali e la Provincia per promuovere l'associazione e la cooperazione operando la scelta sulla base di valutazioni comparative, improntate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, la cui determinazione è affidata a parametri definiti per regolamento.
4. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
5. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono di norma disciplinati da appositi regolamenti.

ART. 36 - Istituzioni e aziende speciali

1. I servizi aventi ad oggetto contenuto sociale, senza rilevanza imprenditoriale, possono essere gestiti a mezzo di istituzioni; quelli a rilevanza economico-imprenditoriale a mezzo di azienda speciale.

ART. 37 - Ordinamento e funzionamento

1. L'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti speciali dell'ente.
2. Quello dell'azienda speciale, dal suo statuto e dal relativo regolamento.

ART. 38 - Organi

1. Sono organi della istituzione e dell'azienda speciale:
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente;
 - il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.

ART. 39 - Consiglio di Amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione della istituzione è composto da n.5 componenti.
2. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale non deve superare quello degli assessori.

ART. 40 - Nomina degli amministratori

1. Il presidente ed i componenti il consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

ART. 41 - Revoca degli Amministratori

1. Oltre che per le cause previste dalle vigenti normative, la cessazione dalla carica degli amministratori può avvenire mediante revoca formale disposta dal Sindaco, mediante motivato provvedimento notificato all'interessato e portato alla conoscenza del Consiglio. Modalità e procedure attinenti alla revoca saranno disciplinate in sede regolamentare.

TITOLO V - REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

ART. 42 - Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili sono formati in modo da favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Il regolamento individua forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del collegio dei revisori e quella degli organi e degli uffici dell'ente.
5. L'attività di revisione può comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente.

ART. 43 - Collegio dei revisori - Organo di revisione economico finanziaria

1. Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio Comunale, tra le persone in possesso dei requisiti di legge.
2. Dura in carica un triennio, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile solo in caso di inadempienza, secondo le norme previste dal regolamento di Contabilità.
3. Il Revisore decade dalla carica ove abbia perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o sia stato cancellato o sospeso dal ruolo professionale.
4. La revoca e la decadenza dall'ufficio sono deliberate dal Consiglio Comunale, dopo formale contestazione da parte del Sindaco, degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, un termine di 10 gg. per far pervenire le proprie giustificazioni.
5. In caso di cessazione dalla carica di Revisore per qualsiasi causa, Il Consiglio comunale provvede alla surrogazione entro i termini e con le modalità stabilite dal regolamento. Il nuovo revisore nominato rimane comunque in carica per il periodo che conclude il triennio.
6. Al Revisore spetta una indennità determinata con i criteri previsti dalla normativa vigente.
7. Il Revisore esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
8. Nell'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente ed ai relativi uffici, nei modi indicati dal Regolamento. Egli è tenuto ad accertare la consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali.

TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE, PARTECIPAZIONE POPOLARE E INIZIATIVA
POLITICA AMMINISTRATIVA

CAPO I

ART. 44 - Organizzazione sovracomunale

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

ART. 45 - Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 46 - Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 47 - Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale.
2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 46, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che disciplina l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ART. 48 - Unione dei Comuni

1. Il Consiglio Comunale può attribuire all'Unione Montana di appartenenza, l'esercizio di funzioni proprie del Comune, nonché la gestione delle funzioni e dei servizi allo stesso delegate dalla Regione o da altri enti sovraordinati. Il Comune, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

ART. 49 - Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in legge speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento;
 - d) gli accordi di programma devono sancire anche i tempi di assunzione dei rispettivi impegni finanziari.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione di approvazione dello stesso da parte del consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

CAPO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 50 - Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente. Riconosce il valore delle libere forme associative e delle organizzazioni di volontariato; considera la partecipazione strumento essenziale per la vita della comunità locale, la tutela dei diritti dei cittadini e lo sviluppo della democrazia.
2. Il Comune favorisce il continuo collegamento degli organismi di partecipazione, anche a carattere frazionale, con gli organi comunali e incentiva l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente in relazione al raggiungimento di interessi generali.
3. Ai cittadini sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione attiva, con le procedure previste all'apposito regolamento, forme di consultazione e informazione per acquisire anche su loro richiesta, il parere dei cittadini in quanto singoli e/o associati e favorire così l'individuazione ed il soddisfacimento dei bisogni della collettività.
5. L'istituto della partecipazione di cui ai commi precedenti trova particolare applicazione nei confronti delle associazioni sindacali e della cooperazione nonché della Pro Loco in rapporto alla sua specifica funzione quale strumento di promozione dell'attività turistica di base.

ART. 51 - Albo delle forme associative

1. Nell'ambito delle finalità perseguite dal Comune è istituito l'Albo delle forme associative. I diritti, i criteri e le modalità per l'iscrizione sono disciplinate dal regolamento degli istituti di partecipazione.
2. Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le associazioni e le altre libere forme associative devono assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli del Comune, la rappresentatività degli interessi dei cittadini del Comune, la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.
3. L'Albo comunale delle forme associative è trasmesso, anche negli aggiornamenti, alla Provincia di Ravenna.

CAPO III - PARTECIPAZIONE

ART. 52 - Partecipazione al procedimento amministrativo

1. La partecipazione al procedimento amministrativo è disciplinata dalla legge e dall'apposito regolamento comunale.

ART. 53 - Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. Le modalità delle istanze sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

ART. 54 - Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione con provvedimento motivato, qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione.
3. Se il termine previsto dal regolamento non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ART. 55 - Proposte

1. 1/10 dei cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 30 giorni al consiglio comunale, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. Il consiglio comunale sente i proponenti l'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione delle proposte.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
4. E' ammessa altresì l'iniziativa, da parte di almeno 1/10 dei cittadini residenti che abbiano maturato il diritto a votare, intesa a proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. A tal fine viene adottata, in quanto compatibile, la procedura di cui ai precedenti commi.

ART. 56 - Referendum consultivo

1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino alla amministrazione locale, il referendum consultivo.
2. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Comunale.
3. Il referendum può riguardare solo materie di esclusiva competenza dell'ente locale.

ART. 57 - Richiesta di referendum

1. L'iniziativa del referendum può essere presa dal consiglio comunale o da 1/10 del corpo elettorale. Sono escluse dal referendum le materie concernenti tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per legge e per 5 anni le materie già oggetto di precedenti referendum.
2. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

ART. 58 - Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 59 - Difensore civico

1. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale. Egli ha il compito di segnalare al Sindaco a richiesta dei cittadini o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni e le carenze ed i ritardi degli uffici comunali.
A richiesta di singoli cittadini ed enti potrà rivolgersi ai responsabili degli uffici competenti per accertare i motivi di inerzia o di ritardo nella definizione di singoli provvedimenti amministrativi, imponendo la fissazione di un adeguato termine per la risposta comunque non superiore a 30 giorni.
2. Il Comune, può avvalersi dell'ufficio di difensore civico anche attraverso apposite convenzioni stipulate a livello sovracomunale, provinciale o regionale.

TITOLO VII - FUNZIONE NORMATIVA

ART. 60 - Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo Statuto e le sue modifiche, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

ART. 61 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti semplici, chiari nel rispetto del diritto:
 - a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. A tal fine il testo è pubblicato sul sito web dell'Ente.

ART. 62 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti previsti dalla legge.
2. Il consiglio comunale approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.